



Arma dei Carabinieri

Posteitaliane

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
POSTE ITALIANE S.P.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi, e POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, Viale Europa 190, nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale di POSTE ITALIANE S.P.A, Dott. Matteo Del Fante, di seguito anche "POSTE", di seguito denominate le "PARTI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*,

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente l'articolo 2, recante le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", che ha attribuito ai Carabinieri per la Tutela del Lavoro i medesimi poteri attribuiti al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

CONSIDERATO che POSTE, quale società per azioni a partecipazione pubblica titolare del Servizio Postale Universale e sottoposta al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è organismo di diritto pubblico, secondo i requisiti previsti all'art. 3, co. 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*";

CONSIDERATI i consolidati rapporti di collaborazione tra l'ARMA e POSTE, per le attività a favore della collettività, nei comuni obiettivi di prossimità al cittadino e affidabilità dei servizi resi, concernenti:

- la cooperazione avviata sin dal 2001 con lo sviluppo del sistema denominato "Arma-Poste", che consente la gestione completa dei verbali elevati a seguito di infrazioni al Codice della Strada dai Reparti Carabinieri, delle relative notifiche e dei correlati pagamenti, garantendo una gestione efficace e snella delle procedure amministrative, a vantaggio dell'azione istituzionale e della qualità del servizio;
- la sottoscrizione, il 6 aprile 2020, di una convenzione finalizzata a prevedere, limitatamente al periodo emergenziale conseguente al fenomeno pandemico da Covid-19, il ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni Carabinieri in favore di utenti impossibilitati a raggiungere gli Uffici postali;

TENUTO CONTO della volontà comune di sviluppare iniziative condivise nell'interesse della collettività, per migliorare l'aderenza dei servizi per i cittadini e accrescerne l'efficacia;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA DEI CARABINIERI e POSTE ITALIANE S.P.A. nei settori di seguito individuati:

- attività formative a favore dei Dirigenti di POSTE che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

- controllo dei cantieri edili attivati presso le sedi di POSTE, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- vigilanza nella filiera della logistica, dei trasporti e della consegna merci, con riferimento a distretti e centri logistici della distribuzione collegati a POSTE, al fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e l'osservanza della normativa di settore.

Anche al di fuori degli ambiti di intervento individuati nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie in settori strategici, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

Per le attività di cui all'art. 1, l'ARMA opererà con il *Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro*, cui POSTE rivolgerà le richieste secondo i modelli allegati, da inoltrare agli indirizzi srm38546@pec.carabinieri.it.

Art. 3

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*".
2. LE PARTI riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano

ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

3. Le PARTI si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo d'intesa, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
4. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), pertanto si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e mai in difformità al Protocollo d'intesa sottoscritto tra le PARTI.

Art. 4

Attività di comunicazione

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata per iscritto tra LE PARTI.
2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna Parte potrà, per quanto di competenza, liberamente svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
 - all'interno delle rispettive organizzazioni delle Parti;
 - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

Comunicazione e uso dei marchi

1. LE PARTI:
 - si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo d'Intesa;
 - si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte;

- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
 - si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.
2. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e LE PARTI non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art. 6

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste in relazione al presente Protocollo d'Intesa saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta, pec o e-mail, ai seguenti indirizzi.
2. LE PARTI individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
 - per l'ARMA, il Capo del II Reparto "*Impiego delle forze*" del Comando Generale;
 - per POSTE, il Responsabile "*Corporate Affairs*".

Art. 7

Durata, integrazioni e modifiche


1. Il presente Protocollo d'intesa, sottoscritto con firma digitale, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata previo accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non

diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.


3. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Teo Luzi)



L'AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE
GENERALE DI POSTE ITALIANE S.P.A.
(Dott. Matteo Del Fante)



LUZI TEO
ARMA DEI
CARABINIERI
12.11.2021
14:53:59 UTC



Firmato digitalmente
da DEL FANTE MATTEO
C=IT
O=POSTE ITALIANE
S.P.A.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO
VIA TORINO 95 – 00184 ROMA
0646837640 - srm38546@pec.carabinieri.it

Oggetto della segnalazione:

Richiesta di attività ispettiva dei cantieri edili attivati presso le sedi di Poste Italiane S.p.a, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Descrizione delle irregolarità riscontrate/presunte:

Area vuota per la descrizione delle irregolarità riscontrate/presunte.

Data

Firma del funzionario delegato

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI SEGNALAZIONI

AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO
VIA TORINO 95 – 00184 ROMA
0646837640 - srm38546@pec.carabinieri.it

Oggetto della segnalazione:

Richiesta di attività ispettiva nella filiera della logistica, dei trasporti e della consegna merci, al fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e l'osservanza della normativa di settore.

Descrizione delle irregolarità riscontrate/presunte:

Data

Firma del funzionario delegato



Arma dei Carabinieri

Posteitaliane